

Repertorio n.31573

Raccolta n.17962

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di maggio, alle ore dieci e dieci.

17 maggio 2017

In Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n.3901, presso la sede della Regione del Veneto.

Innanzi a me dottor Alberto Gasparotti, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni non avendo il comparente richiesto la loro presenza,

è presente il signor

- avv. Aldo Rozzi Marin, nato a Santiago del Cile (Cile) il giorno 12 agosto 1965, domiciliato per la carica ove appresso. Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della società:

"IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L." con unico socio, con sede in Comune di Venezia (VE) ed attuale indirizzo in Venezia (VE), Dorsoduro n.3901, capitale sociale Euro 25.500,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare 03298360268, numero REA VE-333066,

di cui assume la presidenza a'sensi dell'art. 13.1 del vigente Statuto sociale, indi

dà atto

di aver verificato ed accertato quanto segue:

- che la presente assemblea costituisce prosecuzione (alla presenza di me notaio) dell'assemblea ordinaria della Società tenutasi in data 2.5.2017, alla quale erano presenti l'allora Amministratore Unico dr. Maurizio Moffa e il Socio Unico, i quali nel corso della precedente detta seduta (ove si è proceduto alla approvazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno) si sono riconvocati per questo giorno alle ore 10.00, in questo luogo;
- la presenza dell'intero capitale sociale detenuto dall'unico socio "REGIONE DEL VENETO", codice fiscale 80007580279, in persona dr. Nicola Pietrunti, per delega (che resterà acquisita agli atti della società) conferitagli dal dr. Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto ed in esecuzione della deliberazione assunta dalla Giunta Regionale del Veneto in data 28.4.2017 n.543;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- la presenza dell'Organo Amministrativo in persona di esso comparente, Amministratore Unico;
- la non esistenza dell'Organo di Controllo, per mancanza dei presupposti per la nomina;
- la costituzione in forma totalitaria della presente assem-

**REGISTRATO A:
VENEZIA 2
il 19/05/2017
al n. 6234 / 1T
con € 356,00**

blea e la sua idoneità a deliberare sul seguente unico punto all'

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche allo statuto sociale inerenti e conseguenti al D.Lgs. 175/2016.

Aprando la seduta vengono evidenziati i motivi che suggeriscono di approvare l'Ordine del giorno.

In particolare il Presidente ricorda che:

- la Società ha trasmesso una proposta di modifica dello Statuto societario al fine di adeguarlo al D.Lgs. 175/2016 e in vista della gestione delle attività attualmente in capo alla società Rocca di Monselice S.r.l.;

- i competenti uffici regionali, nell'analisi del testo presentato, individuavano ulteriori modifiche;

- con la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto in data 28.4.2017 n.543, sopra citata, sono state approvate le modifiche allo Statuto presentate dalla Società e dai competenti uffici regionali, come da Statuto Allegato B alla detta deliberazione;

- l'assemblea ordinaria del 2.5.2017 ha, tra l'altro, accolto le modifiche statutarie come riportate nella seconda colonna del quadro sinottico di cui all'Allegato B della D.G.R. n.543 del 28.4.2017 precisando che all'art.9 lett. m) il limite è di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) ed ha rinviato, come detto, l'adozione del nuovo Statuto alla presente assemblea, da verbalizzarsi a cura di me notaio come previsto dall'art. 2436 del Codice Civile, quale richiamato dall'art. 2480 del Codice Civile.

Previa dichiarazione del votante di non avere nelle presenti deliberazioni un interesse in conflitto con quello della società, si passa alla votazione.

L'assemblea con il voto favorevole dell'unico socio

delibera

1) di modificare, anche in adeguamento a quanto prescritto dal D. Lgs. 175/2016, il vigente Statuto sociale:

- a) variando gli articoli 1, 2, 5, 7, 9, 10, 14 e 16;
- b) variando l'articolo 20 e la sua previgente intestazione "Amministratori delegati e comitato esecutivo" in "Doveri di informazione ai Soci e altri doveri verso il socio Regione del Veneto, in capo all'organo amministrativo";
- c) inserendo un nuovo articolo 20 bis avente come intestazione "Altri organi sociali";
- d) variando l'articolo 21 e la sua previgente intestazione "Controllo legale e controllo contabile" in "Organo di controllo o revisore";
- e) variando l'articolo 22;
- f) inserendo un nuovo articolo 22 bis avente come intestazione "Trattamento economico";
- g) variando l'articolo 25;
- h) variando l'articolo 30 e la sua previgente intestazione

"Nozione di controllo" in "Nozione di controllo analogo";

- i) inserendo un nuovo articolo 31 avente come intestazione "Norma di chiusura";

adottando la nuova formulazione di tutti gli articoli oggetto di variazione dei quali io notaio dò lettura in assemblea;

- 2) di approvare pertanto il nuovo testo di Statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

L'assemblea delibera infine di delegare al comparente ogni più ampio ed opportuno potere per dare idonea pubblicità al presente atto, compreso quello di apportare al presente verbale e all'allegato Statuto ogni modifica o integrazione che venisse eventualmente richiesta dalle competenti autorità in sede di iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e venticinque.

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Il presente verbale, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su cinque pagine e fin qui della sesta di due fogli, è stato da me notaio letto, in assemblea, al comparente che lo ha approvato e sottoscritto essendo le ore dieci e trentacinque.

F.to Aldo Rozzi Marin

F.to dott. ALBERTO GASPAROTTI Notaio - L.S.

S T A T U T O

ARTICOLO 1 Denominazione

1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.", interamente partecipata dalla Regione Veneto.

ARTICOLO 2 Oggetto sociale

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 4, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, la società ha come oggetto la gestione dei servizi afferenti il complesso monumentale di Villa Contarini ubicata a Piazzola sul Brenta (PD) e, una volta completata la fusione con la società Rocca di Monselice s.r.l., degli immobili acquistati dalla Regione Veneto in Comune di Monselice in attuazione della Legge Regionale 22 maggio 1981 nr. 25, nonché la gestione e la valorizzazione di eventuali altri beni immobili di proprietà della Regione Veneto ovvero di proprietà di altri eventuali soci.

1. **bis** Le modalità di gestione dei beni afferenti il complesso monumentale di Villa Contarini e di quelli acquisiti ai sensi della L.R. n. 25/1981 sono definite con apposito contratto di servizio stipulato con la Regione del Veneto e da specifici regolamenti approvati dalla Regione del Veneto.

2. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale nei termini prescritti dagli artt. 4 e 16 d.lgs. n. 175/2016; può rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, anche a favore di terzi.

3. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché in conformità a quanto stabilito dal d.lgs. n. 175/2016.

4. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la società è tenuta a realizzare almeno l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sull'attività principale della società.

ARTICOLO 3 Durata della società

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci a sensi di legge e del presente statuto.

ARTICOLO 4 Sede sociale e domicilio dei soci

1. La società ha sede in Venezia e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ARTICOLO 5 Capitale sociale e sue variazioni

1. Il capitale sociale è di euro 25.500,00 (venticinquemilacinquecento virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

2. In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del Codice Civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui l'aumento è stato deliberato; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

4. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

5. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo consenta, tenuto conto dei limiti di cui all'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 175/2016.

6. Fermo restando i limiti di cui all'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, i soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento del

capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.

7. Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del Codice Civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso non può essere venduta all'incanto.

8. L'eventuale partecipazione alla Società di enti pubblici diversi dalla Regione del Veneto o di privati, nei limiti di cui all'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, obbligherà i medesimi, ove fosse necessario, alla sottoscrizione di appositi patti parasociali volti ad assicurare il controllo analogo della Regione del Veneto sulla Società.

ARTICOLO 6 Finanziamenti dei soci alla società

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

2. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del Codice Civile.

ARTICOLO 7 Trasferimento delle partecipazioni

1. Le partecipazioni sono trasferibili in conformità a quanto prescritto dagli artt. 7 e 10 del d.lgs. n. 175/2016. È vietata la cessione di partecipazioni a privati oltre i limiti previsti dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 175/2016. In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisando che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti;

b) fermi restando il diritto di prelazione, in caso di costituzione di diritti reali di godimento sulla partecipazione, il diritto di voto deve permanere in capo al socio che concede il diritto reale, a meno che tutti gli altri soci unanimi non consentano che il voto spetti al titolare del diritto reale.

2. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, l'esercizio del diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

3. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento o di volerne beneficiare solo in parte o a determinate condizioni; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

4. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità o i dati identificativi del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

5. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

6. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del Codice Civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

7. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto notarile per la formalizzazione del trasferimento e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini e modalità indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti (o scadenti entro 20 giorni da quello di perfezionamento del negozio traslativo), a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, essi si intendono parificati al quindicesimo giorno successivo al giorno di perfezionamento del negozio traslativo.

8. Le partecipazioni non sono trasferibili per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile.

ARTICOLO 8 Recesso del socio

1. Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

3. In detta raccomandata devono essere indicati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
- c) il valore nominale della partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

4. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui si deve far riferimento per la valutazione della partecipazione del recedente; da detta data decorrono i termini di cui all'articolo 2473 del Codice Civile per la liquidazione della partecipazione al socio receduto.

5. La partecipazione per la quale è effettuato il diritto di recesso è inalienabile.

6. La valutazione della partecipazione per la quale il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente statuto per la valutazione della partecipazione per la quale sia esercitato il diritto di prelazione.

ARTICOLO 9 Decisioni dei soci competenze

1. Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7 e dell'articolo 2479 del Codice Civile sono di competenza dei soci, oltre alle materie indicate all'articolo 2479, comma 2:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione di una decisione da parte dei soci;
- c) le decisioni relative all'acquisto o alla cessione di beni immobili;
- d) le decisioni relative alla compravendita e all'affitto di aziende o rami di azienda;
- e) la costituzione di società di ogni tipo, di Consorzi e di enti collettivi di ogni genere;
- f) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze;
- g) le concessioni in uso o in esercizio e locazioni di beni sociali;
- h) le trasformazioni aziendali;
- i) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;
- l) l'approvazione del business plan pluriennale oltre al budget annuale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- m) autorizzazione all'organo amministrativo al compimento di atti negoziali di qualsivoglia natura e di valore unitario superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), che non siano ricompresi nel business plan o nel budget annuale di cui alla lettera precedente.

ARTICOLO 10 Decisioni dei soci - modalità

I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

- a) quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, del Codice Civile prevede la obbligatorietà della decisione assembleare;
- b) quelle per le quali anche uno solo dei soci o uno degli amministratori richieda l'adozione del metodo assembleare;
- c) quelle indicate alle lettere c), d), e), f), g), h), l) e m) del precedente articolo.

ARTICOLO 11 Assemblea dei soci - Convocazione

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche uno solo dei soci.

2. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

3. L'assemblea viene convocata con le seguenti alternative modalità:

- a) mediante consegna a mano dell'avviso di convocazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea con contestuale sottoscrizione di copia dell'avviso per ricevuta da parte dei soci destinatari, degli amministratori e dei sindaci, se nominati;
- b) mediante spedizione dell'avviso di convocazione al domicilio dei soci risultante dal libro soci e al domicilio degli amministratori e dei sindaci, se nominati, con lettera raccomandata inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea;
- c) mediante trasmissione dell'avviso di convocazione per mezzo di posta elettronica o telefax ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

4. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci e che risultino espressamente dal libro soci.

5. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 12 Assemblea dei soci - Rappresentanza

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.

ARTICOLO 13 Assemblea dei soci - Presidenza

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 14 Assemblea dei soci - Intervento in assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 15 Decisioni dei soci - Quorum

1. Le decisioni dei soci assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

a) le decisioni relative all'acquisto o alla cessione di beni immobili;

b) le decisioni relative alla compravendita e all'affitto di aziende o rami di azienda;

c) la costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere;

d) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze;

e) le concessioni in uso o in esercizio e locazioni di beni sociali;

f) le trasformazioni aziendali, per la cui adozione occorre il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale. Le modalità di espressione del voto in sede assembleare, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

2. In caso di socio in conflitto d'interessi, in caso di voto di astensione e in ogni altro caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non esercita il diritto di voto.

3. Ai fini della totalitarività dell'assemblea, di cui all'articolo 2479-bis, comma 5, del Codice Civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

ARTICOLO 16 Amministrazione della società

1. La gestione della società è affidata ad un amministratore unico nominato dall'assemblea.

1. bis Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e ove permesso dalla legge, l'assemblea può nominare un organo collegiale composto da tre o cinque componenti in cui almeno un terzo dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato.

2. La nomina dell'amministratore unico ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la scelta del modello di amministrazione competono, fintanto che la Regione del Veneto rimane a socio unico, alla Giunta regionale del Veneto, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

4. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero amministratore unico e, se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e dall'art. 11, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 175/2016.

5. L'amministratore unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre anni dalla data della nomina, salva diversa disposizione dell'assemblea.

6. La revoca dell'amministratore unico ovvero del componente del Consiglio di Amministrazione può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione non sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità può essere nominato un vice presidente cui sono attribuiti esclusivamente i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove previamente autorizzate dall'assemblea.

8. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

9. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

10. Se cessa dalla carica anche solo uno dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.

11. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, nei limiti previsti dalla LR 39/2013.

12. L'assemblea può assegnare, all'atto della nomina, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo in misura conforme a quanto stabilito dall'art. 11, commi 6 e 7, d.lgs. n. 175/2016 e nei limiti previsti dalla LR 39/2013.

13. Si applicano ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile, salvo espressa deroga.

14. Per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di cui al paragrafo 2 della sezione IV bis del Capo V del Titolo V del Libro V del Codice Civile e del d.lgs. n. 175/2016.

ARTICOLO 17 Adunanza collegiale del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). In caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e a condizione che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti o informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; il consigliere astenuto si considera come se non fosse in carica.

6. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei votanti favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 18 Amministratore unico

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ARTICOLO 19 Poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del Codice Civile;
- b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 20 Doveri di informazione ai Soci e altri doveri verso il socio Regione del Veneto, in capo all'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo, anche al fine di permettere ai Soci di fornire eventuali apposite direttive nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, trasmette semestralmente una relazione sulle attività svolte e sull'andamento economico finanziario della Società.

2. L'organo amministrativo assicura al socio Regione del Veneto la possibilità di monitorare l'attività della Società e di esercitare un potere di verifica e di ispezione.

ARTICOLO 20 bis Altri organi sociali

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 175/2016 è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalla norme generali sulle società.

ARTICOLO 21 Organo di controllo o revisore

1. L'assemblea nomina su designazione della Giunta regionale il Collegio Sindacale ovvero un revisore, che dovrà essere iscritto nell'apposito registro dei revisori legali, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 175/2016, e all'atto della nomina ne determina il relativo compenso.

2. Il Collegio Sindacale ovvero il revisore durano in carica tre esercizi finanziari e sono rieleggibili.

3. In caso di nomina del Collegio Sindacale, esso svolgerà anche le funzioni di controllo contabile, e tutti i suoi componenti dovranno essere iscritti nel registro dei revisori legali ed almeno un terzo dovrà appartenere al genere meno rappresentato.

ARTICOLO 22 Azione di responsabilità

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società.

2. L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

ARTICOLO 22 bis Trattamento economico

1. I compensi da corrispondere agli amministratori, ai titolari e ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti sono determinati in misura conforme a quanto stabilito dall'art. 11, commi 6 e 7, d.lgs. n. 175/2016.

2. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è vietato, inoltre, corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 23 Esercizi sociali, bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a. il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b. il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

ARTICOLO 24 Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3. Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

ARTICOLO 25 Clausola compromissoria

1. Salvo quanto previsto dall'art. 22 del presente statuto, qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal presidente della Camera di commercio ove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 26 Foro competente

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ARTICOLO 27 Legge applicabile

1. Al presente statuto si applica la legge materiale italiana.

ARTICOLO 28 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno indirizzate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

a. il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;

b. il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c. il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile;

d. il libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

4. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax, in caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

5. Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

6. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace (salvo che il presente statuto non disponga diversamente) dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ARTICOLO 29 Computo dei termini

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

ARTICOLO 30 Nozione di controllo analogo

1. Per la definizione di controllo analogo si rinvia all'art. 2, comma 1 lettere c) e d), d.lgs. n. 175/2016.

2. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, è fatta salva la facoltà di concludere appositi patti parasociali anche in deroga all'art. 2341 bis del Codice Civile.

ARTICOLO 31 Norma di chiusura

1. Fermo restando quanto previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile in quanto compatibili, nonché le disposizioni del d.lgs. n. 175/2016.

F.to Aldo Rozzi Marin

F.to dott. ALBERTO GASPAROTTI Notaio - L.S.